

**DECRETO-LEGGE 12 novembre 1982 , n. 829**

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

Vigente al : 12-6-2026

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 aprile 1980, n. 115;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore delle popolazioni dell'Umbria colpite dagli eventi sismici del 17 ottobre 1982 e successivi;

Considerata altresì la necessità di dotare il Ministro per il coordinamento della protezione civile di adeguati strumenti per assicurare interventi tempestivi in case di calamità naturali e di eventi eccezionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

## EMANA

il seguente decreto:

### Art. 1

Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi di primo soccorso alle popolazioni ed a quelli necessari per la riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito nei giorni 17 ottobre 1982 e successivi alcuni comuni della regione Umbria, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare, con le modalità del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, le disponibilità del "Fondo per la protezione civile" di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

Con le disponibilità del predetto fondo, come integrato ai sensi del successivo articolo 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre alle attività previste nel decreto-legge di cui al precedente comma, **((sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessità dell'emergenza))**, provvede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.

### Art. 2

Ai fini di cui al precedente articolo al Fondo per la protezione civile affluiscono **((...))** le assegnazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29

maggio 1982, n. 303.

**((Al Fondo per la protezione civile viene altresì assegnata la somma di lire 80 miliardi)).**

### **Art. 3**

Per gli adempimenti di cui al presente decreto è autorizzato l'impiego di personale civile e militare dello Stato, nei limiti di quaranta unità, delle qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il personale civile è collocato fuori ruolo, il personale militare con grado di generale o colonnello e gradi corrispondenti non è computato nei contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e quello di grado inferiore a colonnello, ivi compresi i sottufficiali, è collocato in soprannumero nell'organico del rispettivo ruolo e grado.

**((Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato in Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando nella posizione di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria, e permane in tale posizione anche in caso di reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito.**

**Il relativo onere è posto a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi)).**

### **Art. 4**

**((Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente articolo 1 sono reintegrate dal Ministero del**

**tesoro nell'ambito degli esercizi 1983 e 1984, con apposite norme da inserire nella legge di bilancio, sulla base di rendiconti presentati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile entro l'anno 1984)).**

#### **Art. 5**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni della regione Umbria nei quali devono effettuarsi gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo 1.

Agli interventi diretti alla definitiva ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni individuati ai sensi del precedente comma si provvede con i principi ed i criteri di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115. A tal fine si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla medesima legge.

#### **Art. 5-bis**

**((All'onere di lire 80 miliardi previsto al secondo comma del precedente articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 75 miliardi, l'accantonamento di cui alla voce "Interventi in favore del settore della grande viabilità" e quanto a lire 5 miliardi quello di cui alla voce "Razionalizzazione della rete distributiva". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).**

## **Art. 6**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1982

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1982

Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 30